

LE RELAZIONI TRA BREXIT, IVA E DIGITAL ECONOMY

DOTT. ALBERTO PERANI

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ECONOMICO GIURIDICA DEGLI STUDI DI BRESCIA
COORDINATORE DELLA COMMISSIONE DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE ODCEC BRESCIA

CO
AP | STUDIO
PERANI

Specialist Member of
Nexta
Professionisti d'Impresa

BREXIT DOPO 6 MESI

IVA: la disciplina nel periodo
transitorio



Rappresentante fiscale

Impatto Iva dal 01.01.2021: i
principali cambiamenti



Rimborsi Iva

Il conto deposito, il conto lavoro e il
consignment stock



Vendite on line

Rapporti con l'Irlanda del nord



Triangolazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Accordo di recesso del 2019 pubblicato
in Guue serie L del 31.01.2020



Accordo commerciali di Natale 2020
pubblicato in Guue serie L 444 del 31.12.2020

Accordi stipulati ridisegnano integralmente i rapporti
commerciali tra Ue e UK

OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

Art. 51 dell'accordo di recesso
documento 2019/C384/01



Le cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno stato membro e viceversa prima del 31.12.2020 con arrivo dopo il 01.01.2021 rimangono sottoposti alle regole doganali, Iva e accise esistenti prima della fine dell'anno.



Onere della prova per gli operatori che i beni siano partiti prima del
31.12.2020

OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

Quando la merce si presenterà in dogana
gli operatori dovranno dimostrare:



1.

Che gli spostamenti sono iniziati
prima della fine del periodo di
transizione e si sono conclusi
successivamente



2.

Che le merci hanno la posizione
doganale di merci unionali



OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

La prova dell'inizio dello spostamento deve essere fornita con un documento di trasporto che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento:



Data in cui il vettore ha
preso in carico le merci
per il trasporto



Data in cui le merci sono
prese in consegna da uno
spedizionario



Cmr, lettera di vettura
Cim, polizza di carico,
lettera di vettura aerea,
etc

REGIMI SPECIALI IVA - OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

Il conto deposito

1

l'operatore IT ha trasferito i beni prima del 1° gennaio 2021 in conto deposito in UK per venderli successivamente in quel mercato

3

l'operatore per trasferire a sé stesso i beni ha dovuto identificarsi ai fini Iva in UK ovvero ha dovuto ivi nominare un rappresentante fiscale

2

l'operatore, in base alle regole vigenti nel 2020, dovrebbe aver assoggettato i beni agli adempimenti tipici delle cessioni intracomunitarie: art. 41, comma 2 lettera c) del DL 331/93 stabilisce che il suddetto trasferimento è assimilato a una cessione intracomunitaria

4

al momento della cessione interna in UK, dopo il 1° gennaio 2021, dovrà emettere, tramite la propria posizione UK, una fattura con Iva inglese.



REGIMI SPECIALI IVA - OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

Il conto lavoro

1. L'operatore IT ha spedito i beni dal trasformatore, ma i beni sono destinati, al termine della lavorazione, a rientrare in Italia. In questo caso l'operatore non ha posto alcun adempimento Iva se non l'indicazione degli stessi ai fini statistici sull'Intrastat;
2. I beni inviati al trasformatore erano destinati, al termine della lavorazione, a essere venduti in UK ovvero essere trasferiti in altri Stati membri, l'operatore IT li ha trasferiti a sé stesso in UK con una cessione intracomunitaria assimilata.

In entrambi i casi la soluzione possibile dopo il 1° gennaio 2021 è la seguente:

- Se i beni sono destinati a essere venduti in UK, la cessione dovrà essere effettuata con Iva inglese con la posizione fiscale UK.
- Se i beni sono destinati a rientrare in Italia ovvero sono destinati ad altro Stato membro le merci dovranno essere assoggettate agli adempimenti doganali, con potenziali aggravii alla reimportazione.

Ovviamente al rientro in Italia ovvero nella loro reintroduzione in altri Stati membri si potrà far valere la natura delle prestazioni subite all'estero con evidenziazione nella relativa dichiarazione doganale.

Al momento della reintroduzione dei beni in UE bisognerà tenere conto del fatto che l'imponibile della lavorazione è già stato assoggettato ad imposta con autofattura e pertanto andrà sottratta dall'Iva calcolata in dogana quella assolta con autofattura.

REGIMI SPECIALI IVA - OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO


Il consignment stock



sulla base di un contratto di consignment stock l'operatore IT ha trasferito i beni, in forza dell'articolo 17 bis della direttiva Iva, presso il proprio cliente.



I beni vengono venduti, però, solo al momento del prelievo da parte del cliente.



In questo caso si provvederà, prendendo una posizione Iva in UK ad assoggettare l'operazione a Iva inglese al momento della successiva rivendita.

REGIMI SPECIALI IVA - OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

REGIME	INVIO DEI BENI IN UK PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2020	CESSIONE IN UK O RIENTRO DEI BENI IN UE DOPO 01 GENNAIO 2021
DEPOSITO	Trasferimento a se stesso – cessione intracomunitaria assimilata – art. 41 DL 331/93	Cessione interna con Iva GB da parte della posizione Iva GB del fornitore italiano
CONTO LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento al trasformatore • Compilazione Intra e relativo documentazione del trasporto 	<p>Al termine della lavorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessione interna con Iva GB da parte della posizione Iva GB del fornitore italiano • Rientro delle merci in Ue : procedure doganali di esportazione da UK e reintroduzione in franchigia doganale in UE • al momento della reintroduzione dei beni in UE bisognerà tenere conto del fatto che l'imponibile della lavorazione è già stato assoggettato ad imposta con autofattura e pertanto andrà sottratta dall'Iva calcolata in dogana quella assoluta con autofattura
CONSIGNMENT STOCK	Trasferimento in UK presso il destinatario (articolo 17 bis Dir 2006/112/CE)	<ul style="list-style-type: none"> • se avviene il prelievo da parte del cliente UK : Cessione interna con Iva GB da parte della posizione Iva GB del fornitore italiano • se viene rispedita la merce in Ue – procedure doganali di esportazione da UK e reintroduzione in franchigia in Ue

OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO FATTURAZIONE

FATTURE EMESSE: VENDITA
DI BENI CON INIZIO DEL
TRASPORTO NEL 2021, PER
CUI SONO STATE EMESSE
FATTURE ANTICIPATE NEL
2020



Diversamente dalle cessioni intracomunitarie incassare un acconto per un'esportazione obbliga all'emissione della fattura per il relativo importo



Se al momento di emissione della fattura è già noto che l'invio del bene avverrà nel 2021, la fattura dovrà essere emessa non imponibile ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72?

OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO

FATTURAZIONE

FATTURE RICEVUTE: ACQUISTO DI BENI DA UN FORNITORE UK PER CUI SI RICEVE UNA FATTURA ANTICIPATA NEL 2020 IN VISTA DELLA CONSEGNA NEL 2021

01

Il cessionario nazionale ha applicato il reverse charge per acquisti IntraUe

02

Facendo riferimento alla Circolare 37/E/2011 per i servizi su beni importati si potrebbe consentire di sottrarre all'imposta calcolata in dogana quella già assolta in reverse charge. Dimostrazione documentale dell'assolvimento del tributo tramite autofattura o fattura integrata.

03

NB: Si potrebbe concedere la scelta di pagare integralmente l'iva in dogana, stornando l'originaria registrazione

Le prestazioni di servizi

Prestazioni generiche art. 7-ter DPR 633/72

PRESTAZIONI RESE DAL 01 GENNAIO 2021

B2B	B2C
<ul style="list-style-type: none">• Operazione non soggetta ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lettera a), DPR 633/72 (se si adotta la fatturazione elettronica il Codice Natura da utilizzare è N2.1).	<p>Se la prestazione è resa a soggetti privati (ossia, soggetti diversi dagli operatori economici), continua a trovare applicazione l'Iva italiana, ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), Dpr 633/1972.</p>
<ul style="list-style-type: none">• La dicitura in fattura sarà “operazione non soggetta” (articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972), anziché “inversione contabile” (articolo 21, comma 6-bis, lettera a), DPR 633/1972);• Adempimenti Intrastat non sono più richiesti	

Le prestazioni di servizi

Prestazioni generiche art. 7-ter DPR 633/72

PRESTAZIONI RESE DAL 01 GENNAIO 2021

B2B

- Resta invariato l'obbligo in capo al committente italiano (debitore dell'imposta) di assolvere l'Iva in Italia.
- In luogo dell'integrazione della fattura emessa dal fornitore estero (articolo 17, comma 2, ultimo periodo, DPR 633/1972) occorre emettere un'autofattura (articolo 21, comma 2, primo periodo, e articolo 21, comma 5, DPR 633/1972);
- Non è più richiesta la compilazione dei modelli Intrastat.

Le prestazioni di servizi

Prestazioni generiche art. 7-ter DPR 633/72

PRESTAZIONI RESE DAL 01 GENNAIO 2021

B2B	B2C
<ul style="list-style-type: none">La prestazione continua a mantenere lo stesso regime Ivale prestazioni effettuate fuori dall'Italia, indicazione in fattura che si tratta di una <i>"operazione non soggetta"</i> anziché <i>"inversione contabile"</i>;	<ul style="list-style-type: none">Il regime applicabile è disciplinato dall'articolo 7-septies, Dpr 633/1972 (prestazioni rese a privati domiciliati o residenti fuori dalla Ue), in luogo dell'articolo 7-sexies del Decreto Iva (prestazioni rese a privati domiciliati o residenti in Paesi Ue).
<ul style="list-style-type: none">il criterio «misto» (luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto e luogo di utilizzo dello stesso) deve tener conto che UK si considera ora Paese terzo.	<ul style="list-style-type: none">l'articolo 7-septies prevede deroghe alla territorialità ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 7-sexies. <p>Esempio: l'articolo 7-septies prevede che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di consulenza o di assistenza tecnica o legale effettuate verso soggetti residenti o domiciliati fuori dalla Ue.</p>

Le prestazioni di servizi

Prestazioni in deroga art. da 7-quater a 7-octies DPR 633/72

PRESTAZIONI RICEVUTE DAL 01 GENNAIO 2021

B2B

Deroghe previste dagli articoli **7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972**

- Per la prestazione considerata territorialmente rilevante in Italia ad esempio prestazione relativa a beni immobili situati in Italia resa da un britannico, cambia la modalità di assolvimento dell'Iva, che passa dall'integrazione della fattura all'emissione di autofattura;
- Per la prestazione che non si considera territorialmente rilevante in Italia ad esempio servizio di noleggio a breve termine di autovettura messa a disposizione nel Regno Unito, non cambia nulla. L'impresa italiana non doveva porre in essere alcun adempimento Iva fino al 31 dicembre 2020, e nessun adempimento dovrà porre in essere dal 1° gennaio 2021.

Le prestazioni di servizi: Operazioni a cavallo d'anno



Il momento di effettuazione della prestazione di servizi generiche (art. 7-ter DPR 633/72) coincide con l'ultimazione del servizio ovvero se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi



Se anteriormente al verificarsi degli eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento

Le prestazioni di servizi: Operazioni a cavallo d'anno



La fattura emessa dall'operatore del Regno Unito anteriormente al 01 gennaio 2021 ma ricevuta dal cessionario IT successivamente al 31 dicembre 2020 comporta la gestione della fattura come acquisto intracomunitario con relativa integrazione della fattura di acquisto



La fatturazione dopo il 01 gennaio 2021 sposta l'adempimento fra quelli relativi ai servizi resi dai soggetti non comunitari che comporta l'autofatturazione dell'operazione

Dal 01 gennaio 2021
Operazioni tra Ue e Uk sono
esportazioni
Art. 8 co. 1 lett. a) o b) DPR
633/72

Presentazione di una dichiarazione doganale

Il free trade agreement ha concesso agli operatori il beneficio commerciale ed economico del dazio zero, al quale si contrappone l'obbligo per il fornitore di monitorare i flussi di origine preferenziale



PERIODO TRANSITORIO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 01 LUGLIO 2021

Le agevolazioni riguardano esclusivamente

c.d. «standard goods»

che sono comunque la maggior parte dei beni (quali per esempio i prodotti di abbigliamento ovvero i prodotti alimentari)

I «controlled goods» che comprendono, per esempio, merci con requisiti doganali aggiuntivi quali i prodotti soggetti ad accise ovvero i medicinali ovvero merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari ovvero alcuni prodotti strategici come l'acqua in bottiglia non hanno agevolazioni.

Per questi beni dal 1° gennaio è obbligatorio la presentazione della dichiarazione doganale standard e sarà possibile, a seguito di ottenimento di apposita autorizzazione, la presentazione di una dichiarazione semplificata.

PERIODO TRANSITORIO

DAL 01 GENNAIO 2021 AL 01 LUGLIO 2021

«Standard goods» scalettatura temporale:

dal 1° gennaio 2021	si può presentare una dichiarazione doganale con un differimento di 6 mesi con possibilità di effettuare gli eventuali pagamenti contestualmente alla presentazione della relativa dichiarazione;
da aprile 2021	per tutte le importazioni di prodotti di origine animale (per esempio carne, miele, latte o prodotti a base di uova) di animali vivi, di prodotti vegetali sarà obbligatorio ottenere anche una pre-notifica e la relativa documentazione sanitaria e fitosanitaria;
da luglio 2021	per la movimentazione di beni di qualsiasi tipo sarà obbligatorio presentare in dogana al momento dell'accesso delle merci dichiarazioni complete e pagare i relativi diritti di confine. Presentare, anche, le dichiarazioni di sicurezza e prepararsi ai controlli fisici delle merci direttamente in dogana.

Irlanda del nord

Articolo 185 dell'accordo di recesso

per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, quest'ultima, seppur parte del Regno Unito, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'Iva per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Direttiva Ue 2020/1756: identificazione soggetti passivi dell'Irlanda del Nord che a partire dal 01 gennaio 2021 è trattata alla stregua di uno Stato membro comunitario

Irlanda del nord

Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE.

Le cessioni di beni saranno cessioni intracomunitarie operazioni non imponibili articolo 41 D.L. 331/1993

NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2021 i soggetti passivi nell'Irlanda del Nord che in base al protocollo sono soggetti alla legislazione dell'UE in materia di Iva dovranno essere identificati mediante un numero di identificazione Iva con il prefisso "XI" (diverso da quello del Regno Unito che inizia con GB).

Irlanda del nord

Prestazioni di servizi tra Stati membri UE e Irlanda del Nord

non essendo contemplate nel protocollo di accordo, saranno equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori Terzi (extra-ue) come il Regno Unito.

- Le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori dell'Irlanda del nord dovranno essere autofatturate (eventualmente con utilizzo del TD17);
- Le prestazioni di servizi generiche fatturate da un soggetto nazionale nei confronti di un cliente dell'Irlanda del Nord saranno operazioni non soggette Iva ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, natura operazione N2.1 (con applicazione dell'imposta di bollo).

Effetti della Brexit

Nomina di un rappresentante fiscale in uno Stato membro da parte di un operatore UK

Vantaggio di eseguire nello Stato Ue prescelto l'importazione dei beni provenienti da Uk o da altri Paesi ExtraUE, in modo da poter realizzare successivamente una cessione intracomunitaria nei confronti del cessionario soggetto passivo UE

NOTA BENE: Gli operatori Uk che effettuano in Italia operazioni soggette a Iva possono operare alternativamente tramite rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta. Inoltre per i soggetti UK già identificati ai fini Iva in Italia o che hanno già nominato un rappresentante fiscale possono continuare ad operare con tali modalità senza alcun particolare adempimento (Risoluzione 7/E/2021)

Effetti della Brexit

PROCEDURA PER SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE SE I BENI SONO DESTINATI AD UN ALTRO STATO MEMBRO

1. Introduzione di beni nel territorio dell'Ue con relativa immissione in libera pratica può avvenire senza pagamento dell'imposta, fruendo della possibilità riconosciuta **dall'articolo 143 direttiva 2006/112 di "sospendere" il pagamento dell'Iva all'importazione se i beni sono destinati a proseguire verso altro Stato membro nel quale sarà assolto il tributo.**

2. Una volta scelto il paese Ue in cui sdoganare i beni di provenienza extracomunitaria, gli operatori UK nomineranno un rappresentante fiscale in tale Paese per dar corso all'immissione senza pagamento dell'imposta e al successivo trasferimento IntraUe. In tal modo, pur rifornendosi da un fornitore inglese, l'acquirente nazionale continua a effettuare acquisti intracomunitari soggetti a Iva con applicazione del reverse charge.

Effetti della Brexit

Nomina rappresentante fiscale in UK da parte di un operatore italiano

A seguito dell'importazione in UK, per le successive operazioni interne verso acquirente locale l'operatore Ue deve assumere una posizione fiscale per fatturare le singole transazioni con Iva inglese.

Sul piano operativo:

l'impresa unionale dovrà per l'importazione acquisire un codice Eori GB; successivamente per l'operazione interna dovrà, ai fini Iva, identificarsi o nominarsi un rappresentante fiscale in UK.

EFFETTI DELLA BREXIT

L'operatore UK nomina un rappresentante fiscale in Italia per ivi immettere in libera pratica beni provenienti da fuori Ue.



se i beni sono destinati al trasferimento in altro Stato membro, l'articolo 67, Dpr 633/72 prevede una procedura analoga a quella sopra descritta.



Se i beni non sono destinati ad altro Stato comunitario, ma restano in Italia, l'imposta è assolta dal rappresentante inglese presso la dogana nazionale (salvo deposito Iva o plafond)

Effetti della Brexit

Rimborso Iva UK fase transitoria

Le domande di rimborso relative all'Iva assolta prima della fine del periodo di transizione seguono regole speciali.

ART. 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso,

un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'Iva pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione.

NOTA BENE: La richiesta deve essere presentata alle condizioni stabilite dalla direttiva entro il 31 marzo 2021.

Effetti della Brexit

Rimborso Iva UK dal 01 gennaio 2021

Gli Stati membri rimborsano l'imposta ai soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE alle condizioni seguenti:

- la domanda deve essere presentata direttamente allo Stato membro cui è chiesto il rimborso secondo le modalità stabilite da tale Stato membro secondo la "Tredicesima direttiva Iva" GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40;
- il rimborso dell'Iva può essere subordinato a una condizione di reciprocità ciascuno Stato membro ha la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell'Iva

EFFETTI DELLA BREXIT

Stop al tax free nel Regno Unito

Con il 1° gennaio 2021 finisce in UK il regime di esonero per gli acquisti effettuati dai viaggiatori non stabiliti in UK e destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale del viaggiatore stesso.

Questo istituto meglio noto come tax free o duty free è particolarmente sviluppato in tutta l'Ue ed è diretto ad agevolare gli acquisti da parte dei soggetti non residenti.

Effetti della Brexit

Rimborso Iva Irlanda del Nord

I soggetti passivi che hanno assolto l'Iva su acquisti di beni in Irlanda del Nord potranno chiedere alle autorità competenti dell'**Irlanda del Nord** di rimborsare l'Iva versata, seguendo la **procedura standard**.

- la richiesta di rimborso deve essere **presentata per via elettronica allo Stato membro di stabilimento** al più tardi entro il **30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento (articolo 15 Direttiva 2008/9/CE)**;
- la richiesta di rimborso deve essere trasmessa dallo Stato membro di stabilimento alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord entro 15 giorni (**articolo 48, paragrafo 1, Regolamento UE n. 904/2010 del Consiglio**);
- le autorità competenti dell'Irlanda del Nord devono prendere una decisione sulla richiesta di rimborso entro quattro mesi (**articolo 19, paragrafo 2, Direttiva 2008/9/CE**); se la richiesta di rimborso è approvata, il rimborso deve essere pagato entro quattro mesi + 10 giorni lavorativi (**articolo 22 Direttiva 2008/9/CE**); tali periodi possono essere prolungati se le autorità competenti dell'Irlanda del Nord chiedono informazioni aggiuntive (**articolo 21 Direttiva 2008/9/CE**).

EFFETTI DELLA BREXIT

Nuove regole vendite on-line

Tutti gli operatori internazionali di e-commerce dal 1 gennaio 2021 saranno costretti a registrarsi ai fini IVA in UK anche per le vendite inferiori a 135 sterline.



eliminata l'attuale esenzione IVA sui pacchi di valore inferiore alle 15 sterline)



Le vendite di merci non superiori a £135 spedite da fuori del Regno Unito a un consumatore del Regno Unito devono essere assoggettate a IVA del Regno Unito



Il venditore deve chiedere/possedere la partita IVA del Regno Unito e procedere a dichiarazioni trimestrali.



Per operazioni superiori a £135 il venditore o l'acquirente può pagare l'IVA all'importazione nel Regno Unito.

Effetti della Brexit

Commercio elettronico diretto

Prestazioni di servizi forniti a soggetti privati

Tassazione avviene nello Stato in cui si trova il cliente finale

Regime MOSS

Dal 1° gennaio 2021:

a) i soggetti stabiliti nel Regno Unito dovranno passare da un Moss «schema UE» ad un Moss regime «schema non Ue»:

non potranno più utilizzare la partita Iva attribuita dalle autorità del Regno Unito (con prefisso GB) per assolvere l'Iva di altri Stati membri, ma dovranno chiedere l'identificazione con prefisso «EU» ad altro Stato membro;

b) i soggetti italiani che rendono servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione (cd. TTE) a clienti privati del Regno Unito,

non potranno più assolvere l'Iva del Regno Unito con il regime Moss, ma dovranno identificarsi nel Regno Unito, secondo le regole stabilite da tale Paese.

Novita` e-commerce dal 1 luglio 2021: Sistema OSS

Dal 01 aprile 2021 sarà possibile registrarsi ai nuovi regimi speciali
Dal 01 aprile 2021 sarà possibile registrarsi ai nuovi regimi speciali

sul sito www.agenziaentrate.gov.it



OSS non-Ue

Soggetti Extra Ue privi di S.O. nel territorio dell'Unione



OSS Ue

Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia
Soggetti Extra Ue aventi S.O. in Italia
Soggetti Extra Ue che seppure privi di una S.O. in UE spediscono e trasportano merci dall'Italia




IOSS

Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia
Soggetti passivi Extra UE con S.O. in Italia
Soggetti passivi Extra-UE privi di S.O. nell'UE

EFFETTI DELLA BREXIT

Triangolazioni




CASO 1

IT, promotore della triangolazione, acquista beni da DE, primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla Germania alla Gran Bretagna i beni ceduti a UK destinatario finale.

Da triangolare comunitaria a operazione fuori campo Iva ex art. 7 bis DPR 633/72

EFFETTI DELLA BREXIT




CASO 2

IT, primo cedente, vende a UK, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a FR, destinatario finale

L'operazione è soggetta ad Iva in Italia.

Soluzione: UK nomina un rappresentante fiscale in UE

EFFETTI DELLA BREXIT




CASO 3

IT, primo cedente, vende a FR, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a UK, destinatario finale

Esportazione art. 8 lett. a) o b) DPR 633/72 a seconda di chi effettua il trasporto

EFFETTI DELLA BREXIT




CASO 4

IT, primo cedente, vende a CH promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a UK, destinatario finale

Rimane triangolare all'esportazione ai sensi dell'art. 8 lett. a) e b) DPR 633/72

EFFETTI DELLA BREXIT




CASO 5

UK, primo cedente, vende ad IT promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dal Regno Unito i beni a CH destinatario finale

Operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-bis DPR 633/72

EFFETTI DELLA BREXIT




CASO 6

DE, primo cedente, vende ad UK promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dalla Germania i beni a IT destinatario finale

Acquisto extra Ue da parte di IT:
autofattura
Semplificazione: UK nomina un rappresentante fiscale in UE

EFFETTI DELLA BREXIT



CASO 7

CH, primo cedente, vende ad IT promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dalla Svizzera i beni a UK destinatario finale

Fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-bis DPR 633/72

GRAZIE

DOTT. ALBERTO PERANI

